



Comune di CARFIZZI

Provincia di Crotone

<p>REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI PROFESSIONALI</p>

Approvato con deliberazione consiliare n. 29 del 16/12/2004

INDICE

Art. 1 Ammissibilità degli incarichi

Art. 2 Tipologia di incarichi

Art. 3 Elenchi dei professionisti

Art. 4 Giovani professionisti locali (*cioè residenti e con iscrizione all'Albo inferiore a 5 anni*)

Art. 5 Avviso pubblico

Art. 6 Contenuto dell'avviso

Art. 7 Valutazione e affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi

Art. 8 Mancanza di candidature

Art. 9 Convenzioni

Art. 10 Corrispettivi per gli incarichi correnti

Art. 11 Registro degli incarichi

Art. 12 Pubblicità

Art. 13

Art. 1
Ammissibilità degli incarichi

Il Comune di Carfizzi utilizza e valorizza al massimo le risorse tecnico-professionali interne.

È consentito affidare incarichi professionali soltanto per le prestazioni e le attività:

- a) che non possano essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;
- b) che non possano essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
- c) che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.

Nell'atto di incarico deve sempre essere specificato il motivo del ricorso ad incarichi professionali esterni.

Fermi i casi previsti dalla legge di direzione ed indirizzo da parte degli uffici, sono, comunque, attuate forme di coordinamento e di collaborazione fra il personale dipendente e gli incaricati esterni.

Art. 2
Tipologia di incarichi

Sono sottoposti alla disciplina del presente regolamento gli incarichi, fino ad un importo massimo di 50.000 € (50.000 euro) nelle materie relativi a:

- progettazione
- direzione lavori;
- coordinamento per la sicurezza;
- collaudo (statico – tecnico amministrativo – funzionale);
- prestazioni necessarie alla progettazione;
- prestazioni di supporto alle attività di progettazione ed esecuzione;
- prevenzione incendi;
- pianificazione urbanistica;
- piani e interventi in materia di mobilità;

L'affidamento degli incarichi di cui all'art. 17 comma 4 della Legge 109/94 e successive modifiche e integrazioni è preceduto dall'attestazione del Responsabile del Procedimento circa la sussistenza delle condizioni ivi previste per poter procedere all'incarico.

Art. 3
Elenchi dei professionisti

Per l'affidamento di incarichi professionali di cui all'art. 2 sono costituiti elenchi aperti di professionisti e di studi associati professionali che si siano dichiarati disponibili.

L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato alla qual deve essere unita la seguente documentazione:

- 1) certificato penale generale;
- 2) certificati dei carichi penali pendenti presso gli uffici giudiziari di residenza;
- 3) dichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 20 della legge n. 15/68, di insussistenza di carichi penali pendenti presso gli uffici giudiziari di tutto il territorio della Repubblica, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per l'applicazione delle misure suddette e comunque di insussistenza di ogni ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla legislazione antimafia vigente;
- 4) certificato di iscrizione all'albo professionale;
- 5) attestato di studio e di esperienza per le professioni che non richiedano iscrizioni ad appositi albi;
- 6) curriculum di studio, degli incarichi assolti e delle attività svolte, con la indicazione delle specializzazioni e delle personali attitudini.

La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento, nonché l'indicazione a quale od a quali elenchi i professionisti singoli o di studi associati intendono essere inseriti.

L'iscrizione negli elenchi, tenuti dal segretario comunale, od il suo diniego è disposta dal dirigente/responsabile dell'Area competente.

L'iscrizione negli elenchi avviene nell'ordine di presentazione delle domande.

Sulla base delle domande presentate verranno formati tanti elenchi quante siano le professionalità e le specializzazioni disponibili. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamenti dei loro curriculum.

Non possono essere iscritti professionisti o studi associati con componenti che abbiano riportato condanne per i reati di cui alle leggi antimafia o che siano sottoposti a misure di prevenzione e quant'altro previsto da tali leggi, o che abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione o la fede pubblica e per reati ostativi alla costituzione ed alla permanenza del rapporto di pubblico impiego, o che abbiano procedimenti pendenti relativi a tali reati.

Art. 4

Giovani professionisti locali (cioè residenti e con iscrizione all'Albo inferiore a 5 anni)

Per favorire l'inserimento dei giovani professionisti locali nel mondo del lavoro potranno essere riservate loro in via preferenziale quelle progettazioni di importo fino 40.000 EURO che si ritengano adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione.

Art. 5

Avviso pubblico

L'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento avviene previo avviso pubblicato all'Albo Pretorio e con ogni altra forma di pubblicità che l'Amministrazione ritiene opportuna.

Ogni Dirigente/responsabile avrà cura di raggruppare periodicamente gli incarichi da affidare per procedere a pubblicazioni cumulative per quanto possibile.

Art. 6

Contenuto dell'avviso

L'avviso per l'affidamento dell'incarico deve contenere:

- oggetto dell'incarico;
- requisiti richiesti;
- importo presunto dell'opera e/o dell'incarico;
- tempi di esecuzione;
- altre indicazioni relative alla prestazione;
- termine per la presentazione delle candidature (15 gg con curriculum generale / 20 gg. curriculum specifico / 30 gg. corredo per merito tecnico);
- indicazione che la valutazione viene effettuata sulla base del curriculum, studi e professionale, nonché dell'esperienza specifica posseduta per cui la candidatura deve essere accompagnata da curriculum generale / specifico / di merito, contenente numero (X) di interventi simili ritenuti significativi per l'incarico da espletare;
- eventuale valutazione in presenza di giovani professionisti (di cui al precedente articolo 4);
- eventuali altri criteri di valutazione specifica in relazione all'incarico.

Art. 7

Valutazione e affidamento degli incarichi agli iscritti negli elenchi

La competenza per gli incarichi di cui al presente Regolamento è del Responsabile dell'Area interessata, il quale dovrà tenere conto:

1. dell'ordine di iscrizione nell'elenco;

2. dell'attitudine ed esperienza risultanti dal curriculum;
3. del principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco;
4. della necessità di evitare, di norma, il cumulo degli incarichi;
5. dei casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi eventi lo stesso oggetto;
6. della opportunità/possibilità di favorire giovani professionisti locali.

Art. 8 **Mancanza di candidature**

Qualora non vengano presentate candidature o queste risultino inadeguate il Dirigente può ricercare il soggetto idoneo da segnalare alla G.M. per eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 9 **Convenzioni**

Gli incarichi devono essere regolati da convenzioni o disciplinari quando gli stessi, per la natura della prestazione professionale, non risultano già compiutamente definiti dalla delibera di incarico. Ogni incarico deve essere attribuito per singolo oggetto. Non possono essere affidati incarichi per prestazioni generali, periodiche o sistematiche.

Le convenzioni o disciplinari per i singoli incarichi, devono precisamente determinare l'oggetto, i tempi di esecuzione dell'incarico, l'entità od i criteri di determinazione e le modalità di pagamento del corrispettivo.

L'oggetto dell'incarico deve necessariamente includere le prestazioni e le forniture richieste quali presupposto ed a corredo degli atti amministrativi conclusivi.

Nelle convenzioni gli incaricati devono dichiarare la permanenza dei requisiti per la iscrizione negli elenchi.

Art. 10 **Corrispettivi per gli incarichi correnti**

Per i corrispettivi relativi agli incarichi di cui all'articolo precedente si applicano le riduzioni massime previste dalle tariffe professionali, e laddove queste stabiliscono un minimo ed un massimo per scaglioni di valori si applica la tariffa minima.

Per gli incarichi affidata ai sensi del terzo comma dell'art. 7, il compenso massimo spettante non potrà essere superiore a quello previsto dalla tariffa professionale, con le riduzioni di cui alla prima, parte del presente articolo, riconosciuto per l'intero e per una sola volta come se la prestazione fosse resa da un solo professionista.

Art. 11 **Registro degli incarichi**

È istituito un registro degli incarichi, tenuto dal segretario comunale, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti e i corrispondenti oneri finanziari nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.

Al bilancio è unito un allegato contenente gli incarichi assegnati nel periodo di competenza, con l'indicazione della relativa spesa e tutti i dati già rilevabili dal registro degli incarichi.

Si procede alla cancellazione dai relativi elenchi dei professionisti o degli studi associati che:

- a) abbiano perso i requisiti per la iscrizione;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- d) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Art. 12
Pubblicità

Per la iscrizione negli elenchi, che può avvenire in ogni tempo il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico ed informazione agli ordini e collegi professionali.

Il primo avviso pubblico verrà affisso entro giorni trenta dall'entrata in vigore del presente regolamento. Gli elenchi dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

Ciascun cittadino può consultare gli elenchi e il registro degli incarichi e far pervenire al Sindaco proprie osservazioni e proposte.

Art. 13

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme che regolano la materia.

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'affidamento di incarichi professionali.

Relaziona IL SINDACO –Presidente ed illustra il regolamento **per l'affidamento di incarichi professionali** che deve premettere all'amministrazione di avere un elenco di professionisti a cui affidare gli incarichi secondo un principio di equità giuridica di rotazione.

Fa riferimento all'articolo 7 del medesimo regolamento affermando che la responsabilità dell'affidamento è del responsabile dell'area secondo in canoni espressi nel regolamento medesimo. Precisa che tutta la materia è improntata e riferita alle norme vigenti di pertinenza e si da possibilità di lavoro ai giovani.

Prende la parola il consigliere Alfieri Nello e si dichiara non d'accordo per quanto concerne la peculiarità "dell'ordine di arrivo delle domande".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri;

VISTO il regolamento **per l'affidamento di incarichi professionali** composto di n. 12 articoli;

RITENUTO di dover procedere alla sua approvazione

CON VOTI FAVOREVOLI n. 9 su n. 13 presenti e votanti

CONTRARI n. 4 (consiglieri di minoranza (Marino –Alfieri –De Poala –Affatato) ASTENUTI n. =

D E L I B E R A

1)Di approvare il regolamento per l'affidamento di incarichi di progettazione composto da n. 12 articoli che allegato al presente atto ne diventa parte integrante e sostanziale.